

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 07/27/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio notificava alla Autotrasporti Marletta srl un avviso di accertamento con il quale venivano riprese a tassazione, per il periodo d'imposta 2004, canoni leasing, ammortamento di beni strumentali interamente spesi nell'esercizio, canoni di noleggio ed una serie di costi ritenuti non inerenti e non di competenza dell'anno.

La contribuente adiva la Commissione Provinciale di Milano la quale accoglieva in parte il ricorso limitatamente ad alcuni recuperi per un totale di € 29.720,00 e lo rigettava in punto costi per consulenze legali per € 2.805,00 e per € 897,60 e costi sostenuti per prestazioni ricevute da personale della società controllante per servizi di riorganizzazione contabile amministrativa e gestionale.

Propone gravame l'amministrazione eccependo, in primis, che erroneamente i giudici di prime cure avevano accolto il ricorso anche in relazione al rilievo n. 11) - canoni di noleggio ritenuti indeducibili - che non era stato impugnato in primo grado dalla contribuente.

Nel merito si limitava ad impugnare la sentenza solo in riferimento al rilievo n. 9 - costi non di competenza dell'anno - ed al rilievo n. 10 - costi non inerenti - richiamando le disposizioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 633/72. Concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza gravata, la legittimità dell'avviso di accertamento ed in via subordinata, l'accoglimento dei soli rilievi impugnati, con vittoria delle spese del giudizio. La contribuente si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'Ufficio. Proponeva, altresì, appello incidentale in relazione ai punti non accolti in primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio è fondato limitatamente alla eccezione relativa al recupero della somma di Euro 4.698,00 per canoni di noleggio ritenuti indeducibili, stante la mancata proposizione, nel ricorso di primo grado, dello specifico motivo di impugnazione.

Pertanto, in punto l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Devono, invece, essere rigettati gli altri motivi di impugnazione, che nella sostanza sono solamente due, e cioè recupero della somma di euro 715,64 per costi non di competenza per spese amministrative corrisposte allo Studio Associato Paroncini, che l'Ufficio identifica con il numero di rilievo 9a) e recupero di canoni di noleggio, identificato con il numero di rilievo 10b) ritenuti dall'Ufficio indeducibili ma, peraltro, contestati solo con un generico richiamo all'art. 52 del DPR 633/72.

Quanto al primo recupero va precisato che la disposizione dell'art. 109 del TUIR, che mira contemporaneamente a salvaguardare sia la necessità di computare tutte le componenti reddituali nell'esercizio di competenza sia l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, deve essere interpretata nel senso che il dovere di conteggiare i componenti reddituali nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti, come nella fattispecie. Il riferimento fatto dall'Ufficio alla esistenza, nella quotidiana pratica commerciale, di un contratto scritto in cui siano predeterminate le condizioni di fornitura di un dato servizio, non rileva poiché l'entità delle prestazioni professionali spesso non vengono preventivamente pattuite. Quanto al successivo motivo di impugnazione, identificato dall'Ufficio con il numero di

rilievo 10b), l'amministrazione richiama le disposizioni di cui all'art. 52, comma 5, del DPR 633/72, che tuttavia non possono essere condivise dal Collegio.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento dell'i.v.a., l'art. 52, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il quale esclude la possibilità di prendere in considerazione a favore del contribuente, in sede amministrativa e contenziosa, i documenti (libri, scritture, registri, etc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi - perché il contribuente ha rifiutato di esibirli o perché ha dichiarato di non possederli, o perché li ha comunque sottratti al controllo - costituisce norma facente eccezione a regole generali, che non può essere applicata oltre i casi ed i tempi da essa considerati e deve essere interpretata, in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli art. 24 e 53 cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di obbligare il contribuente alla effettuazione di pagamenti non dovuti e, quindi, nel senso che, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture, il contribuente stesso deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio (Cass. 14 luglio 2010, n. 16536). Non solo ma dalla documentazione prodotta dal contribuente (all. A) emerge che la stessa amministrazione aveva ritenuto fondate le doglianze della società.

Pertanto deve essere accolto solo il primo motivo di impugnazione.

Con appello incidentale, la contribuente lamenta la illegittimità della impugnata sentenza per difetto di motivazione in relazione al rilievo n.4), n. 5 e n. 10.

Il motivo è fondato poiché la Commissione si è limitata a rigettare in punto il ricorso ritenendo semplicemente non inerenti i costi senza, tuttavia, dare una, seppur succinta, motivazione al punto da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione.

Nel merito, esaminati i singoli motivi di impugnazione, il Collegio accoglie i primi due e rigetta il terzo.

Fondato è, infatti, il primo motivo laddove l'Ufficio ha disconosciuto i costi relativi alla fattura di € 2.805,00 emessa da uno studio legale per consulenza e redazione di un contratto di locazione, per assenza di una stipula di un contratto di locazione con la società Caspa.

La mancata stipula di tale contratto non può certo pregiudicare la prestazione fatta dal professionista, a prescindere dalla conclusione o meno del contratto.

Anche il secondo motivo di gravame deve esser accolto.

Trattasi della fattura del legale emessa in data 9 settembre 2004 per un imponibile di euro 897,60 ritenuta dall'Ufficio di competenza dell'anno 2003 poiché resa in tale anno.

La disposizione dell'art. 109 del TUIR, che mira contemporaneamente a salvaguardare sia la necessità di computare tutte le componenti reddituali nell'esercizio di competenza sia l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, è stata interpretata dalla sentenza della Cassazione n. 2892/2001 nel senso che il dovere di conteggiare i componenti reddituali nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti "all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e della presentazione della dichiarazione". E, nella fattispecie, la fattura è stata emessa nel settembre del 2004.

Deve, invece, essere rigettato il terzo motivo di impugnazione.

Deduce l'appellante che la società cop.a.v. è una società consortile priva di scopi di lucro, tuttavia la parte era comunque tenuta a dimostrare, ai fini della deducibilità, se ed in quale misura, tale spesa fosse stata effettivamente sostenuta e l'inerenza.

Al contrario ha ommesso di dimostrare l'esistenza ed inerenza di tali componenti negativi del reddito, onere che incombe al contribuente. Stante la reciproca parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio limitatamente al recupero per € 4.698,00 ed accoglie in parte l'appello incidentale del contribuente limitatamente al recupero di € 2.805,00 e di € 897,60. Spese compensate.